

disciplinare per gli utenti della darsena comunale e ulteriori
spazi concessi

indice

- ART. 1 **OGGETTO**
- ART. 2 **MODALITA' GESTIONALI**
- ART. 3 **TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA
TARIFFA**
- ART. 4 **PRESTAZIONI AGGIUNTIVE**
- ART. 5 **TIPOLOGIA DELLE IMBARCAZIONI**
- ART. 6 **BARCHE STORICHE**
- ART. 7 **ORMEGGI RISERVATI AI RESIDENTI**
- ART. 8 **ULTERIORI RISERVE**
- ART. 9 **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA
PER I RESIDENTI CERVESI**
- ART. 10 **MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI RESTANTI POSTI
BARCA**
- ART. 11 **CAMBIO POSTI D'ORMEGGIO**
- ART. 12 **TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 13 **VALIDITA' DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 14 **ORMEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI - UTILIZZO
PER IMBARCAZIONI DI TRANSITO**
- ART. 15 **DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI PIU' ORMEGGI**
- ART. 16 **DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**
- ART. 17 **REGOLE PER GLI UTENTI**
- ART. 18 **NORME DI SICUREZZA**
- ART. 19 **PENALITÀ**
- ART. 20 **DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE**
- ART. 21 **REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE E PERDITA DELLA
CONCESSIONE**
- ART. 22 **ORMEGGIO NON AUTORIZZATO**
- ART. 23 **CONDIZIONI GENERALI**
- ART. 24 **MODIFICHE DEL DISCIPLINARE**
-

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Disciplinare regola l'utilizzo, da parte degli utenti, di uno specchio acqueo nella Darsena del Porto Canale di Cervia oggetto di concessione della Regione Emilia Romagna in favore del Comune di Cervia e le rispettive banchine allo scopo di mantenere dei corpi morti per attracco natanti da diporto.

Il presente Disciplinare vale anche per eventuali altri spazi, compresi quelli che saranno dati in concessione demaniale al Comune di Cervia, ed affidati al soggetto gestore del servizio di ormeggio, con eventuali adeguamenti a specifiche esigenze che si manifesteranno. Nel prosieguo del testo, il soggetto gestore verrà denominato concessionario.

L'osservanza del presente disciplinare è obbligatoria per tutti gli utenti e cioè per coloro che godano, a qualsiasi titolo, dei servizi portuali e dei beni (posti ormeggio, etc.) che comunque ricadono nell'ambito di detto approdo turistico

ART. 2 - MODALITA' GESTIONALI

L'Amministrazione gestisce gli spazi per natanti, affidando al concessionario il servizio, tramite concessione di servizi.

Il Concessionario gestisce l'assegnazione posti barca, i servizi necessari alla gestione degli spazi, i rapporti con l'utenza e la riscossione delle tariffe nel rispetto del presente *Disciplinare per gli utenti della Darsena Comunale e ulteriori spazi concessi*, secondo i criteri del Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale in data 08/03/2007 con il n. 12.

Lo stesso Disciplinare è allegato alla convenzione di affidamento in concessione di servizi.

I servizi compresi nella concessione, remunerati con le tariffe, sono quelli previsti al successivo art. 3.

Gli utenti possono rivolgersi al Concessionario presso

l'indirizzo degli uffici di direzione ed agli orari di segreteria.

ART. 3 - TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI COMPRESSE NELLA TARIFFA

L'assegnazione ed il relativo pagamento della tariffa danno diritto all'utente di usufruire dei seguenti servizi:

- 1) di stazionamento della propria imbarcazione presso il corpo morto assegnatogli dal concessionario, per il periodo di assegnazione; nel caso in cui lo specchio d'acqua e/o le aree circostanti siano interessate da eventi e manifestazioni realizzati o collaborati dal gestore del servizio o dalla Amministrazione Comunale le imbarcazioni potranno essere ormeggiate in altre aree del porto canale, ovvero a monte del ponte mobile, a cura e spese del concessionario;
- 2) di pulizia dello specchio d'acqua relativo all'ormeggio e delle banchine entro l'area delimitata con la linea rossa nella planimetria depositata presso gli uffici direzionali del Concessionario;
- 3) di manutenzione delle aree ed attrezzature d'ormeggio (corpi morti e catenarie), garantendone l'efficienza;
- 4) di un prefabbricato ad uso servizi igienici, disposto nell'area delimitata con la linea verde nella planimetria predetta;

Le modalità di utilizzo saranno esposte in una apposita tabella affissa alla porta d'ingresso;

ART. 4 - PRESTAZIONI AGGIUNTIVE

Eventuali prestazioni aggiuntive offerte dal concessionario ed eseguite da personale addetto, su richiesta dell'assegnatario del posto barca, dovranno intendersi escluse dalla tariffa relativa all'ormeggio, dunque prestate dietro corrispettivo indicato dal concessionario.

L'utente potrà usufruire delle forniture dell'approdo (acqua, energia elettrica) a semplice richiesta al personale del concessionario. All'esito della richiesta verranno illustrate le modalità di fruizione del servizio, le quali comporteranno la possibilità di misurare i consumi, il pagamento anticipato di una somma con progressivo scomputo in ragione dei consumi effettivi e ciò anche mediante apposita chiave elettronica per l'utilizzo delle colonnine erogatrici.

Se richiesto dal concessionario l'Utente dovrà effettuare il versamento di un deposito cauzionale

Tutti gli importi relativi all'utilizzo delle forniture di cui sopra dovranno essere corrisposti anticipatamente dall'assegnatario.

L'importo versato a titolo di deposito cauzionale e l'eventuale credito residuo in capo all'utente per la mancata fruizione delle forniture verrà restituito all'utilizzatore al momento della riconsegna della chiave elettronica.

ART. 5 - TIPOLOGIA DELLE IMBARCAZIONI

Nella darsena del Porto Canale di Cervia, è consentito l'ormeggio alle sole imbarcazioni da diporto a vela ed a motore di lunghezza "fuori tutto" secondo n. 5 categorie distinte in funzione della lunghezza, come segue:

- fino a m. 6,49
- da m. 6,50 a m. 7,99
- da m. 8,00 a m. 9,49
- da m. 9,50 a m. 10,99
- da m. 11,00 a m. 16,00.

Sono escluse dal diritto di ormeggio nelle aree e banchine oggetto di questo disciplinare le imbarcazioni utilizzate per svolgere attività commerciali.

ART. 6 - BARCHE STORICHE

Le barche storiche attraccate negli spazi di banchina ad esse riservate, pur usufruendo dei servizi di cui all'art. 3, non sono tenute al pagamento della tariffa relativa, mentre i titolari delle stesse saranno tenuti al pagamento delle tariffe per i servizi facoltativi offerti dal concessionario.

ART. 7 - **ORMEGGI RISERVATI AI RESIDENTI**

Gli Utenti "Residenti" (solo persone fisiche) sono coloro i quali sono in possesso della Residenza anagrafica nel Comune di Cervia proprietari di unità da diporto.

Quanto sopra esclude qualsiasi possibilità di stipula di detta forma contrattuale con utenti residenti che vantino diritto di utilizzo, in qualsivoglia formula, di unità da diporto (comodato d'uso, noleggio, etc.).

L'assegnazione è possibile anche per il richiedente che abbia in uso l'unità da diporto sulla base di un contratto di leasing debitamente registrato, trascritto ed annotato sulla licenza di abilitazione alla navigazione e dal quale risulti la disponibilità esclusiva dell'unità per l'intero periodo per il quale è richiesta l'assegnazione del posto barca. I Residenti, dovranno dimostrare di possedere i requisiti richiesti (proprietà dell'unità e residenza), consegnando agli uffici del concessionario copia della seguente documentazione al momento della presentazione della domanda:

IMBARCAZIONI (unità immatricolate)

- Fotocopia integrale della Licenza di Navigazione, comprovante la proprietà dell'imbarcazione.
- Autocertificazione di Residenza o Certificato di residenza.

NATANTI (unità non immatricolate)

- Dichiarazione personale autenticata con la quale si attesti la proprietà del natante, le particolarità dello stesso (dimensioni, tipo, nome etc.).
- Fotocopia del libretto del motore.

- Autocertificazione di Residenza o Certificato di residenza.

Nel caso di imbarcazioni in multiproprietà, il Residente dovrà dimostrare l'effettiva proprietà del mezzo per almeno il 51% dei carati totali dell'imbarcazione.

Il rilascio, doloso o colposo, di dati non veritieri comporterà la decadenza dal diritto di utilizzo del posto barca.

Ai residenti del Comune di Cervia vengono riservati 42 posti barca. Tale assegnazione, secondo le modalità di cui all'art. 9, prevede il pagamento della relativa tariffa.

ART. 8 - ULTERIORI RISERVE

Il Comune si riserva di indicare al concessionario un numero massimo di 4 assegnatari di posti barca, scelti tra i soci di associazioni sportive o culturali cervesi, per la realizzazione di progetti di particolare interesse pubblico e per il tempo strettamente necessario al loro sviluppo; tali assegnatari intratterranno il rapporto di ormeggio con il Concessionario e saranno tenuti alla corresponsione della relativa tariffa.

All'Amministrazione saranno inoltre riservati n. 2 posti barca per far fronte a particolari richieste temporanee a titolo gratuito, connesse a comprovate esigenze di rappresentanza ed ospitalità.

L'eventuale uso temporaneo, per esigenze contingenti, di tali posti da parte del concessionario non potrà pregiudicare, in nessun caso tale diritto del concedente.

ART. 9 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI POSTI BARCA PER I RESIDENTI CERVESI

Il concessionario utilizza i seguenti criteri di trasparenza e modalità di assegnazione dei posti barca di cui all'art 7 del presente disciplinare, al fine di consentire il controllo da

parte dell'Amministrazione concedente delle procedure nelle varie fasi di assegnazione e gestione dei posti:

- 1) formulerà una lista dei cervesi richiedenti il posto barca. L'ordine di tale lista avverrà tramite sorteggio svolto tra tutti coloro che ne avranno fatto richiesta, con le modalità e nei tempi di cui all'avviso che verrà redatto e reso pubblico dal concessionario mediante affissione presso la propria sede, all'Albo pretorio del Comune per almeno sette giorni consecutivi, per mezzo di manifesti murali distribuiti sul territorio comunale, nonché tramite il sito internet del Comune di Cervia, entro 6 mesi dalla sottoscrizione della concessione di servizio.
- 2) Il sorteggio avverrà nei modi e termini stabiliti dall'avviso suddetto e le ulteriori richieste, che perverranno dopo la scadenza ivi indicata, verranno inserite nella lista in ordine cronologico di ricezione delle stesse;
- 3) la graduatoria (provvisoria) verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni dieci, nonché sul sito Internet del Comune a cura del Concessionario. Le eventuali contestazioni in ordine all'esclusione da tale graduatoria, dovranno essere inoltrate al Concessionario entro cinque giorni dalla scadenza della pubblicazione della stessa. Al termine dei dieci giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria, esaminati gli eventuali ricorsi inoltrati, il Concessionario approverà la graduatoria definitiva.
- 4) In sede di prima applicazione l'ormeggio sarà assegnato ai primi 42 nominativi della lista come sopra formata, i quali resteranno titolari del posto barca per la durata di anni due.
- 5) in fase successiva, ogni due anni, si procederà ad un nuovo sorteggio con le modalità previste ai precedenti punti 1), 2) e 3) e quindi l'ormeggio sarà assegnato ai primi 42 nominativi della nuova lista formata, i quali resteranno titolari del posto barca per la durata di anni due.

6) I nominativi degli assegnatari saranno comunicati, a cura del concessionario, alla Capitaneria di Porto e all'Amministrazione comunale per le opportune verifiche.

Sulla base delle graduatorie il concessionario provvederà a comunicare, esclusivamente agli assegnatari, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'assegnazione del posto barca, inviando contestualmente il relativo contratto, che dovrà essere restituito entro e non oltre 20 giorni dalla data di ricezione, debitamente firmato per accettazione (inclusa la sottoscrizione del "disciplinare per gli utenti del porto turistico di Cervia", che costituisce parte integrante del contratto), unitamente alla ricevuta di pagamento della tariffa, nonché alla fotocopia della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi relativa a qualsiasi tipo di unità e a copertura del rischio di incendio.

In mancanza, entro il predetto termine tassativo, l'assegnatario decade dal diritto, verrà considerato rinunciataro e cancellato dalla graduatoria e dalla "lista di attesa" e la concessione verrà rilasciata ad altro richiedente scorrendo l'ordine della lista d'attesa.

Costituisce onere dell'assegnatario dell'ormeggio presentare copia del contratto di assicurazione al concessionario, ai fini del perfezionamento della assegnazione, nonché copia della relativa ricevuta di pagamento, pena la decadenza dall'assegnazione del posto barca. In ogni caso, è obbligo dell'assegnatario far pervenire al concessionario, copia delle ricevute di pagamento relative ad ogni singolo rinnovo del predetto contratto di assicurazione, pena la decadenza dall'assegnazione del posto barca.

Prima di occupare il posto assegnato, l'assegnatario dovrà ritirare il contrassegno identificativo col numero del posto di ormeggio. E' in ogni caso tassativamente vietato l'uso dell'ormeggio prima della formale assegnazione da parte del concessionario.

ART. 10 - MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEI RESTANTI POSTI BARCA

I restanti posti barca saranno assegnati discrezionalmente dal Concessionario del servizio, nel rispetto dei criteri e delle clausole del regolamento di cui all'art. 2 del presente disciplinare, della convenzione di affidamento della concessione del servizio di ormeggio e nel rispetto delle norme di sicurezza. Agli assegnatari si applicano le norme di cui al punto 6 art. 9.

ART. 11 - CAMBIO DEI POSTI D'ORMEGGIO

Qualora, per migliorare l'assetto degli ormeggi nell'ambito della Concessione o per aumentarne la ricettività, si renda necessario cambiare il posto d'ormeggio fra due o più unità da diporto, ciò potrà essere fatto dal concessionario a suo insindacabile giudizio. La manovra dovrà essere fatta a cura del proprietario con il suo personale, il quale sarà quindi tenuto a salpare i vecchi ormeggi e a stendere i nuovi. Nel caso in cui l'unità da diporto fosse priva di equipaggio, la manovra potrà essere curata direttamente dal concessionario, mediante l'ausilio del suo personale addetto.

Nel caso in cui risulti necessaria la rimozione e/o l'alaggio dell'unità dal posto barca, il Concessionario intimerà all'assegnatario di rimuovere l'unità stessa entro un termine ragionevole, in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'assegnatario non provveda nel termine stabilito, vi provvederà il Concessionario con totale addebito delle spese a carico dell'assegnatario.

Il concessionario rimane comunque manlevato da ogni responsabilità per danni che si possono verificare durante tutte le operazioni suddette.

ART. 12 - TITOLARITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE ED USO DELL'ORMEGGIO

L'autorizzazione all'uso dell'ormeggio è rilasciata nominalmente al proprietario della imbarcazione, è riservata esclusivamente ad essa e non è trasferibile ad altra imbarcazione, salvo espressa autorizzazione del concessionario.

L'unità dovrà essere ormeggiata al posto assegnato corrispondente al contrassegno fornito, in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente.

Tutte le unità ormeggiate dovranno essere coperte da assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi ed a copertura dei rischi di incendio per tutto il periodo di concessione dell'ormeggio.

ART. 13 - VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione per l'uso degli ormeggi ha validità per il periodo previsto nei singoli contratti che verranno stipulati dal concessionario con i singoli assegnatari e non può comunque creare presupposti di precedenza o diritti vari per i periodi successivi.

Alla scadenza del periodo di autorizzazione il posto barca deve essere lasciato libero.

Qualora il proprietario non vi provveda, il concessionario procederà coattivamente, previa intimazione ad adempiere entro tre giorni. Le spese di rimozione saranno addebitate al proprietario.

Tutti i documenti dei natanti oggetto del posto barca legittimanti la navigazione, l'ormeggio e il funzionamento dell'imbarcazione, del motore, devono essere validi ed in regola con le norme ad essi applicabili; tutti gli impianti e le attrezzature antincendio e di salvataggio previsti dalle leggi devono essere perfettamente funzionanti e a norma.

Con la sottoscrizione del "contratto di ormeggio" e del presente "disciplinare utenti" l'utilizzatore garantisce e conferma, sotto la sua personale responsabilità, che il natante si trova nello stato di navigabilità tecnica ed amministrativa a norma delle disposizioni vigenti.

**ART. 14 - ORMEGGI TEMPORANEAMENTE NON OCCUPATI - UTILIZZO PER
IMBARCAZIONI DI TRANSITO**

Il diportista dovrà comunicare tempestivamente al concessionario la propria volontà di non utilizzo del posto barca per un periodo superiore a due giorni. Il Concessionario potrà utilizzarlo per esigenze di transito, senza rimborso della tariffa per il periodo non goduto. In tale caso al diportista in transito verrà applicata la tariffa giornaliera con obbligo di lasciare libero l'ormeggio in qualsiasi momento torni l'assegnatario del posto.

Per gli utenti in transito l'ormeggio è gratuito fino a 12 ore giornaliere, nella fascia oraria dalla ore 8.00 alle ore 20.00 e per non più di n. 3 ormeggi in un mese nell'ambito degli spazi a tale scopo appositamente costituiti nell'"ordinanza degli accosti".

ART. 15 - DIVIETO DI ASSEGNAZIONE DI PIÙ ORMEGGI

Il proprietario o i comproprietari di più imbarcazioni da diporto non potrà ottenere l'autorizzazione per più di un ormeggio.

La vendita parziale dei carati o comunque la cessione di quote, qualora titolare del natante sia una società, non costituisce cessione dell'ormeggio assegnato e andrà preventivamente comunicata alla Capitaneria di Porto.

ART. 16 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Le tariffe saranno approvate dall'Amministrazione Comunale su proposta del concessionario, entro il mese di gennaio di ogni anno, sulla base di un piano economico e dei dati di consuntivo dell'anno concluso, secondo criteri di economicità. Le tariffe proposte, se non accettate dall'Amministrazione Comunale nei successivi 60 giorni, potranno essere solamente incrementate della percentuale relativa agli indici ISTAT.

Gli aggiornamenti intervenuti saranno comunicati tempestivamente, a cura del concessionario, agli utenti che provvederanno al versamento delle relative somme integrative, se già versato il corrispettivo dell'anno in corso, entro 20 giorni dalla comunicazione.

Il concessionario potrà chiedere il versamento di un deposito cauzionale nella misura del 20% della tariffa applicata.

ART. 17 - REGOLE PER GLI UTENTI

Gli utenti con la sottoscrizione del presente disciplinare si impegnano fra l'altro a rispettare e far rispettare le seguenti regole:

Ai diportisti è vietato:

- a) superare con l'imbarcazione ormeggiata "fuori tutto" lo specchio acqueo assegnato;
- b) effettuare scarico di liquidi, tra cui le acque di sentina, di idrocarburi o miscele di idrocarburi, nonché le altre sostanze nocive all'ambiente marino o gettare rifiuti di qualsiasi genere o materiali che possano comunque inquinare o sporcare lo specchio acqueo o le banchine dell'approdo o usare i servizi igienici di bordo;
- c) effettuare deposito di materiale od attrezzature, comprese invasature e carrelli delle imbarcazioni, nell'ambito dell'approdo, con la eccezione di quanto occorre per l'equipaggiamento del natante per il tempo strettamente necessario all'imbarco ed allo sbarco e senza creare intralcio alla libera circolazione;

- d) effettuare riparazioni o lavori che possano comunque arrecare disturbo o intralcio agli altri Utenti;
- e) lasciare il natante nell'approdo non adeguatamente ormeggiato o in stato di fatiscenza;
- f) cedere l'uso dell'ormeggio ad altri diportisti, salvo l'autorizzazione del concessionario;
- g) installare od usare attrezzature sussidiarie per l'ormeggio salvo autorizzazione del concessionario;
- h) lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia elettrica durante le ore notturne se non vi sono persone a bordo. Il cavo dovrà essere raccolto e depositato a bordo;
- i) E' vietato manomettere e/o modificare le colonnine di erogazione elettrica ed idrica, nonché far correre tubi, fili e quant'altro lungo banchine e pontili.

ART. 18 - NORME DI SICUREZZA

Ogni utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione nei riguardi del modo in cui essa è stata ormeggiata.

È fatto obbligo agli utenti di proteggere il proprio natante con adeguati e sufficienti parabordi.

Per motivi di sicurezza e/o di emergenza il personale del Concessionario è autorizzato a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza del proprietario o suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando o sostituendo, se del caso, cime e catene. I costi per tali interventi saranno a carico dell'assegnatario in favore del quale viene effettuato l'intervento di emergenza.

Tutte le unità ormeggiate nel porto turistico devono avere a bordo le dotazioni antincendio prescritte, efficienti e pronte all'uso.

Su tutte le unità munite di motori a benzina dovrà essere aperto il vano motore ed aerate le sentine per il tempo

necessario ad eliminare eventuali accumuli di gas infiammabili in spazi chiusi, prima di ogni avviamento del motore.

Gli impianti elettrici di bordo devono essere in perfetto stato di funzionamento e manutenzione.

I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati.

Tutte le unità all'ormeggio dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni alle attrezzature e ad altre unità stazionanti ai posti barca vicini.

ART. 19 - PENALITÀ

Le violazioni alle disposizioni prescritte agli articoli 14, 17, lett. a, b, c, d, g, e all'art. 18, comporteranno l'applicazione di una penale da parte del concessionario d'importo da 100,00 euro ad un massimo di 500,00 euro.

L'applicazione di questa penale, dovrà essere preceduta da intimazione ad adempiere in un tempo non superiore a tre giorni e la misura dell'importo sarà proporzionata al reiterarsi della violazione agli obblighi.

ART. 20 - DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

L'autorizzazione decade ed il contratto di ormeggio deve intendersi risolto:

- 1) con la decadenza anche parziale della concessione demaniale comunale a favore del Concessionario ed in tutti i casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione;
- 2) con la perdita anche di un solo requisito di quelli previsti come necessari per l'assegnazione degli ormeggi;
- 3) se l'utente non corrisponde le tariffe concordate nei termini previsti;
- 4) qualora il posto barca sia di fatto utilizzato da soggetto diverso dal titolare dell'assegnazione;

**ART. 21 - REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE
E PERDITA DELLA CONCESSIONE**

Il concessionario si riserva la facoltà di modificare, revocare o sospendere in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio l'autorizzazione rilasciata, per motivi che attengono la sicurezza (ormeggi, parabordi, incuria), la polizia portuale, ovvero la mancata veridicità della autocertificazione prodotta attestante la proprietà dell'unità da diporto e agli altri requisiti richiesti. In tal caso l'assegnatario non vanterà alcun diritto relativamente alla tariffa già versata.

ART. 22 - ORMEGGIO NON AUTORIZZATO

L'approdo di barche non autorizzate ai sensi del vigente disciplinare sarà soggetto alla penalità prescritta dal precedente articolo 21, con la conseguente rimozione, anche coattiva, dell'imbarcazione le cui spese saranno a carico del diportista non autorizzato.

ART. 23 - CONDIZIONI GENERALI ED ESONERO DA RESPONSABILITA'

L'autorizzazione consente l'utilizzo del solo ormeggio a ciò predisposto (corpo morto) e si intende concessa con la sottoscrizione del contratto di ormeggio alle condizioni previste nel medesimo contratto e comunque nel rispetto delle clausole di cui ai precedenti articoli.

Il Concessionario provvede a dare pubblicità al presente disciplinare mediante affissione dello stesso nei propri locali e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna.

Gli utenti ed i frequentatori dell'approdo sono tenuti all'osservanza delle norme di comportamento stabilite in detto

disciplinare, il quale - per il solo fatto che essi accedano ed utilizzino l'approdo - è da ritenere da essi accettato. Nello spirito del presente disciplinare interno e nell'ottica di un continuo miglioramento dei servizi predisposti nell'approdo turistico, il Concessionario curerà altresì l'esposizione tempestiva di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie a meglio precisare le norme di comportamento degli utenti o le modifiche ed aggiornamenti eventualmente intervenuti.

Il concessionario non assume nessun onere di custodia o deposito.

Il concessionario non è responsabile in ipotesi di furto, sottrazione o incidenti e danni alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, o agli oggetti lasciati a bordo, che si verificano nel corso della esecuzione e validità del contratto di ormeggio.

Il concessionario altresì non è responsabile per eventuali danni ai beni sopra indicati, anche se derivanti dalla rottura del corpo morto.

Parimenti non sono riconosciute responsabilità in capo al concessionario per eventuali danni dovuti per causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

In ogni caso, per ciascuno dei casi sopra richiamati, non sussiste alcuna responsabilità dell'Amministrazione concedente.

L'assegnatario dell'ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria unità dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del porto turistico e alle unità ormeggiate.

ART. 24 - MODIFICHE DEL DISCIPLINARE

Previa approvazione della Giunta Comunale, il Concessionario si riserva il diritto di aggiornare, integrare, modificare il

presente regolamento per adeguarlo a nuove norme o disposizioni delle competenti Autorità, anche allo scopo di meglio disciplinare la sicurezza ed efficienza del complesso sotto il profilo gestionale.

Delle modifiche stesse sarà data opportuna notizia agli utenti ai quali resta l'obbligo di uniformarvisi in quanto le modificazioni così apportate costituiranno integrazione dei rapporti contrattuali tra il concessionario e gli utenti.